

Democrazia deliberativa, invecchiamento e disabilità¹

Elvio Baccarini,
Aleksandar Šušnjar

Abstract. The topic of this article is the democratic inclusion of individuals with severe cognitive disabilities and elderly persons experiencing a marked decline in cognitive abilities. We do not assume the thesis that cognitive decline in old age can be conceptually reduced to a condition of cognitive disability. We claim that both situations present certain analogous problems from the standpoint of justice. For this reason, it is useful to address them together in the present discussion. The fundamental problem is that exclusion from democratic processes is harmful in itself, as it relegates the status of excluded individuals to a lower level of citizenship. Moreover, it undermines the safeguards for the protection of their rights and interests. The problem of exclusion is particularly evident in theories that require the fulfilment of demanding intellectual processes during the democratic process, as is the case in deliberative democracy theories. An example is the demanding model of deliberative democracy found in social contract theories, such as that of John Rawls, which serves as the background for the present discussion. We argue that there are no decisive reasons why a theory of democracy based on social

¹ Questo lavoro è la traduzione e la versione leggermente ridotta e modificata di un risultato del progetto di ricerca “Public Justification and the Pluralism of Capabilities” (IP-2020-02; <https://jops.uniri.hr>), finanziato dalla Fondazione Croata per la Scienza (HRZZ). È stato inoltre parzialmente sostenuto dal progetto dell’Università di Fiume “The Right to Be Wrong. Public Justification of Public Decisions and Public Values” (uniri-iskusni-human-23-154). Ringraziamo un revisore di *Phenomenology and Mind* per i preziosi commenti e la rivista per il permesso di pubblicare la traduzione. Ringraziamo inoltre i nostri colleghi e amici e le colleghe e amiche per le ripetute discussioni e i preziosi suggerimenti: Claudia Morgana Cascione, Ivan Cerovac, Ana Gavran Miloš, Miguel Núñez de Prado Gordillo, Francesca Forlè, Francesca Guma, Marko Jurjako, Luca Malatesti, Iva Martinić, Roberta Sala e Sarah Songhorian.

contract theories should exclude from democratic decision-making those individuals who do not possess high cognitive abilities. On the contrary, their presence and expressive resources constitute valuable sources of knowledge in the deliberative phase, while fairness requires some form of their participation in the decision-making phase. In this latter phase, their presence may be accompanied by guardians who express their will on their behalf.

Keywords: deliberative democracy, justice, Rawls, severe cognitive disabilities, social contract theories.

1.

Il presente articolo si occupa della possibilità di formulare una versione esigente di democrazia deliberativa che sia inclusiva di persone con disabilità cognitive gravi e di membri anziani della società con capacità cognitive notevolmente compromesse². Nell'affrontare la questione, non intendiamo ricondurre il declino cognitivo severo in età avanzata al concetto di disabilità cognitiva grave. Distinguere i due concetti ci permette di restare neutrali rispetto a definizioni di disabilità che non classificano come tali condizioni correlate a specifici gruppi di riferimento. Secondo questo approccio, il calo delle capacità cognitive non sarebbe classificato come disabilità cognitiva, così come l'aumento della pressione arteriosa non sarebbe considerato una malattia se correlato all'età. Tuttavia, in modo cruciale per gli obiettivi di questo testo, le condizioni di persone anziane con capacità cognitive ridotte coinvolgono problematiche analoghe a quelle delle persone con disabilità cognitive gravi. Ciò giustifica trattare queste condizioni in modo congiunto.

L'inclusione di cittadini e cittadine quali uguali nella concezione democratica deliberativa è un progetto impegnativo. La difficoltà deriva da ciò che, in un altro senso, è un merito della democrazia deliberativa. Infatti, «la democrazia deliberativa è intesa come una forma di democrazia che valorizza la discussione, la riflessione e la considerazione rispetto al mero voto» (Raisio *et al.* 2013, 79). Tale definizione sembra escludere

² Nella parte seguente del presente contributo ci riferiremo a tutti questi individui con l'espressione "individui con gravi disabilità cognitive".

direttamente gli individui con disabilità cognitive gravi. L'impresa appare ancora più difficile se si considera l'adesione a una forma particolarmente rigorosa di democrazia deliberativa, basata sulla proposta di John Rawls (1999; 2001; 2005). Qui non stiamo pensando ai problemi generali attribuiti alla teoria di Rawls in relazione all'inclusione delle persone con disabilità cognitive nel contesto della giustizia. In altre parole, non discuteremo le critiche che affermano che non ci sia spazio per gli individui con disabilità cognitive nella concezione della giustizia di Rawls (Beaudry 2021; Clifford Simplican 2016; Kittay 1999; **Nussbaum 2006**). Affrontiamo il problema specifico delle possibilità della teoria della democrazia rawlsiana di includere nei processi deliberativi e decisionali gli individui con disabilità cognitive. In altre parole, assumiamo che gli individui con disabilità cognitive gravi siano inclusi in generale nella concezione della giustizia (ad esempio, assumiamo che siano protetti da diritti). Discutiamo unicamente la possibilità di estendere a questi individui anche i diritti politici democratici.

La teoria di Rawls si struttura attorno a una concezione di legittimità che non si riduce all'equità del processo democratico. A differenza delle teorie della legittimità proceduraliste, nella concezione di Rawls (almeno alcune) decisioni politiche sono legittime solo se sostenute da alcune nozioni normative antecedenti rispetto al processo democratico, derivanti da una riflessione teorica che determina, ad esempio, i principi di giustizia di base di una società bene ordinata (Rawls 2001; 2005). Tale riflessione teorica, nel caso di Rawls, si presenta con un esperimento mentale, chiamato posizione originaria, costruito per rendere operative le nostre convinzioni fondamentali che riguardano la giustizia³.

Nell'esperimento mentale con il quale Rawls sviluppa il ragionamento sui principi di giustizia di base, si immagina che le rappresentanti delle persone ragionevoli e razionali siano impegnate per l'affermazione di principi che tutelano gli interessi delle persone rappresentate. La struttura

³ Questi individui si distinguono per ragionevolezza – ossia il senso di giustizia, «la capacità di comprendere, applicare e agire in base alla concezione pubblica della giustizia che caratterizza i termini equi della cooperazione sociale» (Rawls 2005, 19) – e razionalità – «la capacità di una concezione del bene [che consiste nella] capacità di formare, rivedere e perseguire razionalmente una concezione del proprio vantaggio o bene razionale» (Rawls 2005, 19).

dell'esperimento mentale, peraltro, non si giustifica di per sé. Al contrario, è strutturata in conformità ad alcuni valori politici antecedenti, ovvero, agli ideali fondamentali di libertà e uguaglianza. Per rendere operativi questi ideali, il processo è immaginato assicurando che le persone rappresentate non siano avvantaggiate o svantaggiate dalle proprie contingenze (il genere, le caratteristiche razziali, eccetera). Per realizzare questo scopo, si immagina che chi le rappresenta si trovi dietro a un velo d'ignoranza che nasconde le informazioni particolari sulle circostanze contingenti che riguardano le persone rappresentate (Rawls 2001, 14-18).

I principi di giustizia e i valori politici derivanti dall'esperimento mentale diventano ragioni pubbliche valide all'interno del processo deliberativo democratico che porta a decisioni politiche concrete. In altre parole, i risultati dell'esperimento mentale assumono il ruolo di ragioni con le quali giustifichiamo le decisioni politiche che concernono i temi di giustizia essenziali. Durante il dibattito democratico sull'interpretazione e l'applicazione dei principi generali di giustizia, le decisioni pubbliche devono essere giustificate con ragioni sviluppate nell'esperimento mentale (ad esempio, principi di giustizia, o valori politici condivisi).

Potrebbe sembrare che le persone con disabilità cognitive gravi siano escluse dal processo democratico. Anche assumendo che siano incluse nella concezione della giustizia in generale, potrebbero essere escluse dalla partecipazione democratica, perché incapaci di soddisfare l'elevata soglia di inclusione richiesta dalle teorie della democrazia deliberativa (Clifford 2012; Schramme 2024). Nel caso specifico di Rawls, questa soglia è determinata, tra l'altro, dalla capacità di comprendere le ragioni pubbliche valide usate nei dibattiti politici e dalla capacità di applicarle.

Le proposte che stabiliscono simili criteri esigenti sono criticate da chi ritiene l'esclusione ingiustificata e discriminatoria (Clifford 2012; Nussbaum 2009). Tale esclusione viola il principio di uguaglianza tra cittadini e cittadine e costituisce ableismo (la discriminazione di chi non possiede alcune abilità). L'esclusione può derivare da due cause. La prima è quella già vista, ovvero, l'esigente soglia per l'inclusione nel processo di deliberazione democratica, che esclude alcune persone con disabilità. Inoltre, possono esserci attribuzioni errate di disabilità cognitive o comunicative (Bérubé 2009; Knight 2015, 106, 108-109). Anche le «anticipazioni di perdite future [delle capacità cognitive] influenzano i giudizi di credibilità» (Young *et al.* 2019, 79) e alterano la percezione di

chi rientra in questa casistica. Casi tipici di tali ingiustizie riguardano l'invecchiamento (Spencer 2023).

In generale, è diffusa l'intuizione, riflessa anche nelle pratiche istituzionali, per cui il diritto alla partecipazione politica richiede la dimostrazione di elevate capacità cognitive (Raisio *et al.* 2014, 78-79). Tuttavia, concordiamo con chi sostiene che la legittimità piena delle decisioni politiche richiede una validazione democratica anche con inclusione di persone con disabilità cognitive gravi. Fondiamo questa posizione su due argomenti chiave: (1) l'argomento epistemico, secondo cui il livello epistemico collettivo deliberativo aumenta con la loro inclusione (Schramme 2024); (2) l'argomento dell'uguaglianza politica, secondo cui meritano una rappresentanza equa nei processi in cui si interpretano e applicano i principi di base di giustizia (Nussbaum 2009). In assenza di questa rappresentanza, i loro interessi rischiano di essere considerati solo marginalmente. Allo stesso tempo, riteniamo che il processo democratico debba rimanere caratterizzato da ragionevolezza, includendo (a) risposte ragionevoli a questioni pubbliche complesse che richiedono un'elevata competenza, compresa quella che riguarda i fatti rilevanti; (b) senso di giustizia. Per trovare risposte equilibrate rispetto all'esigenza di inclusività da un lato, e i requisiti di competenza e senso di giustizia all'altro lato, elaboriamo un modello che considera forme adeguate di rappresentanza e partecipazione di persone con disabilità cognitive gravi.

2.

Le critiche nei confronti dei modelli di democrazia fondati sul ruolo dominante della comunicazione razionale sostengono che questa subisce un'inappropriata valorizzazione esclusiva (Raisio *et al.* 2014, 81). Ciò comporta una forma di ingiustizia verso coloro che si esprimono più facilmente, o esclusivamente, attraverso modalità comunicative alternative. Inoltre, si perdono opportunità di sviluppare capacità deliberative collettive che la comunicazione emotiva potrebbe invece arricchire, ad esempio favorendo l'empatia.

Iniziamo questa sezione presentando queste critiche e le proposte connesse che riformulano i concetti di democrazia in modo da includere le persone con disabilità cognitive gravi. Successivamente, esponiamo

una risposta a tali proposte, commentiamo le argomentazioni avanzate in questa risposta e formuliamo la nostra soluzione.

Partiamo dagli argomenti a favore dell'inclusione delle persone con disabilità cognitive gravi nei processi democratici, che poggiano sulla discussione di Nancy Fraser sul riconoscimento e la subordinazione (Fraser 2000, 113). Fraser parla di una politica del riconoscimento di individui appartenenti a diversi gruppi come «partner a pieno titolo nell'interazione sociale» (*ibidem*). Infatti, l'assenza di questo riconoscimento è equiparabile a una subordinazione istituzionalizzata (*ibidem*). Per correggere questa condizione con un riconoscimento adeguato è necessario cambiare i valori che regolano le interazioni e ostacolano la parità di partecipazione nei contesti istituzionali. Sebbene Fraser non si occupi direttamente del problema qui trattato, le sue riflessioni aprono la strada all'affermazione della necessità di un'inclusione democratica delle persone con disabilità cognitive gravi. Senza tale inclusione, infatti, queste persone non sono partner a pieno titolo nell'interazione sociale e sono, quindi, subordinate. Questo pensiero è ripreso da autrici e autori come Martha Nussbaum (2009).

Nussbaum considera in particolare il riconoscimento delle persone con disabilità cognitive gravi come risposta al dovuto riconoscimento della loro dignità umana. Sebbene l'eguaglianza piena non sia sempre necessaria per un adeguato riconoscimento della dignità umana (ad esempio in termini di reddito può bastare la sufficienza) l'eguaglianza dei diritti politici è necessaria per questo fine. Ad esempio, solo il riconoscimento del diritto al voto eguale può essere considerato adeguato. È però importante distinguere tra casi diversi, al fine di concretizzare questi diritti nel modo appropriato.

Anzitutto, ci sono persone con disabilità cognitive che possiedono capacità adeguate alla partecipazione politica. L'esclusione è causata unicamente da stigma sociali o da ambienti sfavorevoli. Per illustrare gli ambienti sfavorevoli, si pensi, ad esempio, a persone che sviluppano ansia in contesti non familiari, a chi soffre di agorafobia o ha difficoltà a leggere. Anche persone in età avanzata possono subire limitazioni simili. In questi casi, l'inclusione politica richiede una riorganizzazione dei contesti ambientali, o la possibilità di esprimere le proprie preferenze politiche in condizioni o forme modificate che tutelino le persone nell'esercizio dei loro diritti politici.

In secondo luogo, vi sono casi in cui le persone non sono in grado di

esercitare i propri diritti politici a causa delle difficoltà nella comunicazione in generale, ma sono in grado di comunicare la propria volontà ad alcune persone specifiche. In altre parole, non riescono a comunicare in modo comprensibile a tutti, ma possono farlo con un gruppo ristretto. In questi casi, afferma Nussbaum, il diritto di voto deve essere esercitato in loro nome, da un tutore che riproduce ed esercita la loro volontà.

In terzo luogo, vi sono casi in cui le disabilità cognitive sono così profonde da impedire alla persona di formare una propria opinione ponderata sulle scelte in questione, ad esempio, nei casi più gravi di demenza. Questi sono i casi più complessi dal punto di vista dell'inclusione nel processo democratico. Nussbaum sostiene che la giustizia richiede che in questi casi sia il tutore a esercitare il diritto a nome delle persone con disabilità cognitive. È comunque essenziale che tale diritto sia riconosciuto e che vi sia una possibilità, anche mediata, di esercitarlo. In caso contrario, si nega la cittadinanza eguale a queste persone.

Nussbaum è consapevole delle problematiche associate. Ad esempio, cosa accade se il tutore non agisce nel miglior interesse della persona? Tuttavia, questa obiezione non è decisiva, poiché problemi analoghi si pongono anche in altri ambiti dove sono previste decisioni surrogate riconosciute, come nel caso dei diritti patrimoniali o delle scelte mediche.

La proposta di Nussbaum è rilevante e può essere integrata in uno schema contrattualista rawlsiano aggiustato. Anzi, è persino richiesta da esso. I principi generali stabiliti nel pensiero astratto del contratto sociale devono essere poi specificati nei processi democratici. Senza tale inclusione, gli interessi delle persone con disabilità cognitive gravi rischiano di non essere rappresentati e riconosciuti nel processo politico decisionale di applicazione dei principi di giustizia. Inoltre, queste persone non sarebbero trattate come cittadini eguali, bensì come subordinati, secondo la definizione di Fraser. Tuttavia, la forma d'inclusione proposta da Nussbaum potrebbe non essere pienamente soddisfacente per i sostenitori di diritti politici diretti per queste persone. In particolare, nei casi 2 e 3 resta aperta la questione se il diritto politico esercitato tramite un tutore implichi anche la partecipazione diretta della persona con disabilità cognitiva grave. Ad esempio, una persona non verbale è presente in parlamento insieme al tutore quando si vota, o si prevede la presenza del solo tutore? Alcune proposte richiedono la presenza

pubblica e la partecipazione diretta anche delle persone con disabilità cognitive gravi.

Tali posizioni si ispirano a concezioni democratiche alternative alla democrazia deliberativa, nella quale è centrale lo scambio razionale di ragioni. Ma, come abbiamo visto, questa sembra escludere le persone con disabilità cognitive gravi nei casi 2 e 3. Ciò rappresenta una sfida rilevante al progetto di una giustificazione rawlsiana dell'inclusione di tali individui nella sfera deliberativa. Infatti, la giustificazione pubblica rawlsiana è una forma esigente di democrazia deliberativa, in cui le decisioni pubbliche fondamentali sono giustificate solo se sostenute da ragioni condivisibili da persone razionali e ragionatevoli. Tra esse vi sono i risultati dell'esperimento mentale del contratto sociale. Nel processo democratico queste ragioni hanno un'importanza essenziale. Infatti, solo le decisioni che possono essere sostenute da queste ragioni possono essere legittime. Nella sezione successiva presentiamo le proposte alternative alla democrazia deliberativa per l'inclusione democratica delle persone con disabilità cognitive gravi e discutiamo le possibilità di integrarle nel quadro rawlsiano.

Per ora, proseguiamo presentando le proposte d'inclusione diretta di persone con disabilità cognitive gravi nei processi democratici e la revisione della condizione per l'inclusione rappresentata dal possesso di capacità argomentative razionali. Le prospettive centrali nell'esposizione di questo approccio saranno le teorie inclusiviste di Iris Marion Young e, nuovamente, Nancy Fraser.

L'obiezione principale a forme esigenti di democrazia deliberativa è che richiedere alti livelli di razionalità compromette l'ambizione di dar forma a dibattiti pubblici inclusivi, rispettosi dell'uguaglianza e armonici, anziché gerarchici e dominati da interessi particolari (Fraser 1990). L'intento della democrazia deliberativa è creare un dialogo aperto e accessibile a tutti, in cui le disuguaglianze siano sospese affinché ciascuno possa comunicare da pari (Fraser 1990, 59). Tuttavia, la sfera pubblica nella prospettiva della democrazia deliberativa finisce per privilegiare stili comunicativi che riproducono cornici culturali già esistenti e, quindi, anche relazioni di dominio. Uno di questi stili è quello che favorisce lo scambio di argomentazioni guidate meramente dalla razionalità. Per questo motivo Fraser propone un'alternativa alla deliberazione democratica, che include attività agitative

e la creazione di contro-pubblici subordinati, che dispongono di loro sedi distinte per una riorganizzazione dell'agenda e approcci politici (Fraser 1990, 68). La sua proposta non prevede le persone con disabilità cognitive gravi (Knight 2015, 103), ma prepara il terreno per la loro inclusione, rifiutando la comunicazione razionale verbale come forma privilegiata.

Le tesi di Fraser si riflettono in quelle di Young. Secondo quest'ultima, la democrazia deliberativa tende a essere culturalmente parziale, finendo per ridurre al silenzio gruppi culturalmente specifici (Young 1996, 120). Ciò si manifesta, ad esempio, nel privilegiare il discorso e l'argomentazione razionale a discapito di altre forme espressive. Young non evita di esprimere apprezzamento per la democrazia deliberativa, ispirata al bene comune e fondata su argomentazioni con lo scambio di ragioni (Young 1996, 121). Tuttavia, l'esclusività di una forma comunicativa (formale, generale, spassionata e staccata dalla corporeità) riproduce il dominio delle classi privilegiate e marginalizza le altre persone, private della possibilità di padroneggiare la forma comunicativa dominante. Inoltre, riducendo al silenzio le voci minoritarie si provoca una perdita epistemica significativa. Infatti, dando loro spazio, tutti potrebbero comprendere meglio l'ambiente e promuovere la giustizia (Young 2000, 117).

Per questi motivi, Young propone una «democrazia comunicativa» come alternativa a quella deliberativa (Young 1996, 124-125). In quest'ultima, è essenziale lo scambio di argomentazioni verbali e razionali; nella democrazia comunicativa, invece, sono ammesse molteplici forme di comunicazione, con l'obiettivo della mutua comprensione, anche in assenza di argomentazioni razionali (Young 2000, 74). Le proposte politiche pubbliche possono anche non rifarsi all'interesse generale, ma richiedere il riconoscimento e la risposta a bisogni specifici di persone specifiche (Young 1996, 128). Questo è particolarmente rilevante per le persone con disabilità cognitive gravi, comprese quelle caratterizzate dalla riduzione delle capacità provocata da invecchiamento. La democrazia comunicativa consente forme espressive alternative (gesti, sorrisi, eccetera), non solo quelle razionali. Young riconosce e sostiene questi mezzi espressivi non discorsivi anche nei conflitti pubblici (2000, 74; 2001, 687). In sintesi, la democrazia comunicativa è più giusta verso le minoranze composte da persone con modalità

comunicative atipiche, e offre uno scambio di contributi epistemici più ampio e adeguato.

In conclusione, le tesi di Fraser e Young gettano le basi per una forma di democrazia più inclusiva delle persone con disabilità cognitive gravi, eliminando il ruolo esclusivo della deliberazione verbale razionale. Si rende così più adeguata la soglia per l'inclusione e, con queste riflessioni, si dispone di un terreno fertile per sviluppare concezioni democratiche orientate all'inclusione di tali soggetti.

3.

Clifford (2012) e altri autori (Afsahi 2020; O'Shea 2018; Rasio *et al.* 2014; Schramme 2024⁴) elaborano forme di democrazia inclusive delle persone con disabilità cognitive in varie forme, alternative rispetto alla tradizionale democrazia deliberativa razionalistica. Il problema al quale questi autori e autrici intendono rispondere è che le persone con disabilità cognitive o i rappresentanti dei loro gruppi di interesse sono raramente membri di parlamenti e spesso sono private del diritto di voto. Tuttavia, il progetto non si limita ad aprire a persone con disabilità cognitive gravi le istituzioni decisionali classiche, come i parlamenti. Una delle idee principali è ampliare lo spazio della deliberazione e dei processi politici oltre i limiti delle istituzioni politiche, includendo conferenze sui diritti delle persone con disabilità, gruppi di autorappresentanza, consigli locali, eccetera. L'intenzione è creare ambienti e occasioni favorevoli che sostengano le persone con disabilità cognitive gravi nella formazione di opinioni, nel raffinamento di posizioni, nell'autoeducazione o nel dare forma alle proprie richieste in contesti più localizzati. Questo richiama la proposta di Fraser di creare raggruppamenti diversi dal mainstream dominante nella società (Fraser 1990). In tal modo si ottiene una concezione più ampia della deliberazione pubblica, che supera i contesti in cui persone razionali e verbali si confrontano in uno scambio di argomentazioni razionali.

⁴ Egli si riferisce a tali condizioni con l'espressione *minority minds*, ma, per coerenza con il presente contributo, continueremo a utilizzare il termine "disabilità cognitive".

Nel contesto di tali riformulazioni politiche, Schramme (2024) propone una revisione della concezione deliberativa democratica dell'interazione politica, che definisce come un modello antagonista, in cui le persone che partecipano si confrontano con le proprie ragioni e prevalgono i migliori argomenti. Schramme propone un'alternativa, il modello dello sforzo congiunto, in cui i partecipanti non sono visti come concorrenti con i propri argomenti, ma come persone che contribuiscono alla creazione di un risultato collettivo. L'intenzione non è trovare l'argomento vincente, ma potenziare la competenza epistemica collettiva.

Afsoun Afsahi (2020) sostiene l'adozione della "svolta sistemica" (*systemic turn*) come quadro appropriato per un'inclusione equa delle persone con disabilità cognitive gravi nei processi politici. L'idea di fondo è che il progetto deliberativo democratico, basato su modelli ideali di deliberazione razionale, non sia realizzabile. Il motivo è che non esistono istituzioni né individui in grado di soddisfare tali richieste. L'alternativa proposta è il riconoscimento dell'interdipendenza tra individui e istituzioni, in cui, in una divisione epistemica del lavoro, ciascuno contribuisce secondo le proprie potenzialità, compensando così le carenze altrui. La svolta sistemica giustifica l'inclusione delle persone con disabilità cognitive gravi nel processo deliberativo. In primo luogo, riconosce che siamo tutti e tutte interdipendenti, e quindi la dipendenza di queste persone differisce solo per grado da altre forme di dipendenza. In secondo luogo, favorisce un allentamento delle richieste di ammissione nella sfera pubblica di varie potenzialità e stili. Persone diverse possono contribuire all'arricchimento epistemico reciproco in modi differenti.

Queste concezioni dei processi politici implicano un'estensione delle forme espressive ammesse nella comunicazione politica, ampliando la nostra concezione di discorso ed espressione. Le competenze comunicative coinvolte nelle pratiche deliberative devono essere plurali e non limitate alle forme dialogiche verbali, includendo ad esempio la comunicazione corporea non verbale come veicolo prezioso e fonte di conoscenza. Questo arricchimento, già anticipato da Fraser, caratterizza anche la proposta di Young di democrazia comunicativa (Young 2000). La presenza e visibilità dei corpi è, secondo Young, cruciale per comprendere il contesto delle persone, le loro situazioni diverse e le ingiustizie che subiscono.

Tali estensioni mirano a correggere le lacune dei teorici della democrazia deliberativa che trascurano i modi in cui i corpi comunicano e, di conseguenza, non riescono ad affrontare le disuguaglianze causate dalle differenze corporee (Clifford 2012, 217). Clifford evidenzia come la presenza fisica nel processo deliberativo di persone con disabilità cognitive che impediscono la comunicazione verbale sia comunque importante per far comprendere la loro condizione. La presenza della persona che presta assistenza (e quindi la partecipazione democratica solo tramite tutore) non è sufficiente, perché non basta per esprimere interamente una condizione. È necessario avere chiaramente presente il fatto che si tratta di due individui diversi. Clifford fornisce esempi che confermano questa rilevanza. Uno è quello di Sue Swenson, attivista per i diritti delle persone con disabilità, presente alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità accompagnata dal figlio Charlie. Solo la loro apparizione congiunta, secondo Clifford (2012, 221), testimonia la complessità della situazione di Charlie e la loro mutua dipendenza. Inoltre, la rappresentanza esclusiva tramite un tutore è difettosa non solo per il deficit di conoscenza che comporta, ma anche perché cancella il valore della persona rappresentata (Clifford 2012, 222). Nel caso di persone non verbali con disabilità cognitive gravi, ciò che serve è una collaborazione tra loro e le persone che prestano assistenza, in una comunicazione congiunta tramite azioni ed espressioni verbali e non verbali di individui situati diversamente, ma coordinati. È chiaro che una comunicazione non verbale come quella di Charlie può essere fraintesa. Ma ciò può succedere a chiunque e indica solo che Charlie deve essere integrato in una rete di supporto.

L'esempio ci mostra come la presenza di Charlie arricchisce il processo epistemico, in virtù del suo contributo come informatore. Presenze come la sua aiutano a individuare le migliori cure mediche e a capire cosa significa essere disabili. Ma ciò non basta. Contrariamente alle pratiche che escludono categoricamente le persone con disabilità cognitive gravi dal processo di autorizzazione normativa, Schramme (2024) sostiene che la questione dell'inclusione o esclusione non è mai sistematica o categorica, ma richiede un'analisi caso per caso. Ciò implica che la persona con disabilità cognitive gravi non possa essere automaticamente esclusa, poiché ciò compromette la sua uguaglianza politica. Invece, l'inclusione o l'esclusione devono essere valutate

con attenzione in contesti più contestualizzati e individualizzati e, in ogni caso, occorre accertare se l'impossibilità di partecipare derivi dalle incapacità della persona o da ingiustizie strutturali nelle condizioni deliberative.

Il dibattito è complesso e prima di arrivare alle conclusioni sono necessari ulteriori approfondimenti per distinguere il ruolo delle persone con disabilità cognitive gravi nei processi democratici. Una questione rilevante riguarda la differenza tra contesti in cui il loro ruolo è decisionale e autorevole e quelli in cui è informativo.

4.

Le tesi di alcuni autori rilevanti, esposte nella sezione precedente, sono state parzialmente contestate in un articolo di Ivan Cerovac e Kristina Lekić Barunčić (2023), che riaffermano il ruolo centrale dei deliberatori razionali. Cerovac e Lekić Barunčić avanzano due argomenti principali. Innanzitutto, sostengono che una corretta deliberazione implica la capacità di rispondere alle ragioni, cioè la capacità di cambiare idea se si apprende una buona ragione per farlo. In caso di assenza di tale capacità, le virtù deliberative sono irrevocabilmente perse. Rammentiamo che una delle virtù deliberative della diversità tra partecipanti è l'effetto sinergico dell'impegno cooperativo di individui diversi, ognuno dei quali porta conoscenze che completano la parziale mancanza di conoscenza degli altri (come sostenuto nella proposta di Afhasi). In questo modo si ottengono risultati epistemici collettivi migliori. Ma se qualcuno non è in grado di modificare le proprie opinioni in reazione alle ragioni fornite dagli altri, non migliora la propria conoscenza. Se lo scopo della democrazia deliberativa è formare le decisioni pubbliche seguendo le migliori ragioni presenti nel processo deliberativo, vi è un danno se si vincola l'approvazione finale al sostegno di individui che rimangono ancorati al livello di conoscenza che possedevano originariamente.

In conclusione, Cerovac e Lekić Barunčić attribuiscono agli individui con disabilità cognitive incapaci di rispondere alle ragioni il ruolo di informatori all'interno dei processi deliberativi. Tuttavia, lo stadio successivo, quello dei decisori, è riservato solo alle persone capaci di rispondere alle ragioni.

5.

A nostro avviso, tutte le posizioni delineate presentano aspetti migliorabili, pur offrendo contributi rilevanti. Concordiamo con gli autori e le autrici che sostengono il dovere di includere gli individui con disabilità cognitive gravi nei processi democratici. Inoltre, condividiamo la posizione secondo cui i contributi alla deliberazione non devono limitarsi alle forme verbali e razionali di espressione. Tuttavia, Cerovac e Lekić Barunčić hanno ragione a invitare alla prudenza e a distinguere tra la fase deliberativa di raccolta e formazione della conoscenza e quella decisionale. Nella fase di acquisizione della conoscenza, l'interazione e l'attento ascolto e interpretazione dei messaggi di tutte le parti rilevanti sono di primaria importanza. Tra questi messaggi vanno incluse anche le espressioni non verbali di individui con disabilità cognitive gravi.

Alla proposta di Cerovac e Lekić Barunčić aggiungiamo un'ulteriore cautela riguardo al ruolo di informatori di tali individui. È necessario essere prudenti nell'interpretare e attribuire autorità alle loro espressioni. Si pensi, ad esempio, all'opposizione incontrollabile di alcuni individui con disabilità cognitive gravi alle cure dentistiche volte al loro bene. Tale opposizione deriva dall'incapacità di comprendere le ragioni dell'intervento e può essere così forte e irreversibile da richiedere l'imposizione dell'anestesia totale (Schulz-Weidner *et al.* 2022). Sebbene le loro reazioni al dolore dentale indichino che desiderano essere curati, vi è un'evidente forte opposizione al personale medico impegnato nell'eseguire le cure necessarie. Il criterio di attribuire un'autorità piena alle loro voci produce risposte quanto meno indeterminate. Sembra quindi che la decisione riguardante gli interventi debba essere presa da persone in grado di ponderare le ragioni rilevanti. La situazione è molto diversa rispetto a quella in cui si ascoltano persone dotate di razionalità. In questi casi, un trattamento che comprende l'anestesia totale per superare l'opposizione è chiaramente ingiustificato. Ciò che fa la differenza è la capacità di rispondere alle ragioni. Questo è l'elemento chiave che rende autorevole il rifiuto del trattamento.

Va detto che un controesempio non è sufficiente per smentire la tesi di Schramme, poiché quest'ultimo non presuppone una posizione universalistica, ma sostiene solo che non possiamo escludere in modo generalizzato gli individui con disabilità cognitive gravi. Tuttavia, l'illu-

strazione sembra mostrare che le valutazioni finali devono essere fatte da persone capaci di rispondere alle ragioni. Ciò vale anche in casi più semplici, come le cure dentistiche, e non solo in questioni macroeconomiche complesse, come suggerito da Schramme.

Nei casi complessi che, ad esempio, implicano una competizione per le risorse, la rilevanza della capacità di rispondere alle ragioni è ancora più evidente. Non possiamo aspettarci risultati equi senza il ruolo dominante, se non esclusivo, delle persone capaci di rispondere a ragioni quali il trattamento equo dei bisogni altrui o a quelle derivate dall'esperimento mentale del contratto sociale, la posizione originaria, che giustifica la struttura e i principi di giustizia di una società. In questi casi, non esistono prospettive cognitive che possono sostituire in modo adeguato la capacità di rispondere alle ragioni. Questa prospettiva non può essere rappresentata neppure dall'appartenenza a gruppi svantaggiati, a volte ritenuta una posizione che attribuisce una posizione epistemica privilegiata quando valutiamo l'equità (Catala 2025; Mills 1997; Mills 2007). Come afferma Young, «indicando come il punto di vista di chi si trova in posizioni meno privilegiate possa rivelare i pregiudizi e le parzialità presenti in altre persone e altrimenti inosservati, non intendo suggerire, come hanno fatto alcuni teorici della prospettiva, che le persone che si trovano in posizioni sociali svantaggiate siano "epistemicamente privilegiate". Anche loro sono suscettibili a pregiudizi e autoriferimenti, a esagerare nella descrizione di varie situazioni, fraintendendo le loro cause» (Young 2000, 117).

Queste considerazioni sembrano giustificare l'esclusione dalla fase decisionale di individui incapaci di rispondere alle ragioni, per preservare una democrazia non caratterizzata da lotte per interessi particolari, ma da un ragionamento collettivo per decisioni giuste. Tuttavia, anche questa conclusione va trattata con cautela, perché implica rischi per i membri dei gruppi vulnerabili che non si devono sacrificare in nome della democrazia deliberativa.

In questo senso, vediamo un motivo per ritenere che l'orientamento di Cerovac e Lekić Barunčić a escludere gli individui con disabilità cognitive gravi dalla fase decisionale della deliberazione pubblica sia prematuro. Le procedure democratiche hanno diverse esigenze. Fra queste, il rispetto dell'uguaglianza politica che si manifesta con una rappresentanza uguale di tutte le parti e la capacità di fornire decisio-

ni di alta qualità e giuste. È improbabile prevedere che i responsi dei processi democratici corrispondano alla giustizia e siano validi se una parte della popolazione è esclusa dal processo decisionale. Affinché ciò avvenga è necessario soddisfare due esigenze. Da un lato, serve una conoscenza affidabile ed esaustiva dei bisogni e delle aspirazioni delle diverse parti. Ciò giustifica l'inclusione di individui con disabilità cognitive gravi in virtù del loro contributo irrinunciabile alla conoscenza collettiva (Knight 2015, 107, 109; Schramme 2024); dall'altro, le diverse parti devono essere rappresentate in modo equo. La necessità della rappresentanza equa è presente anche nel caso di teorie come quella di Rawls che non fondano la legittimità delle decisioni politiche unicamente sulla validità delle procedure, ma richiedono in aggiunta la giustificazione delle decisioni con ragioni valide. Nel caso di Rawls, queste ragioni sono, ad esempio, i principi di giustizia ottenuti con l'esperimento mentale della posizione originaria. La rappresentanza equa è necessaria, perché anche quando il processo di deliberazione è delimitato da simili principi di giustizia e ragioni valide, vi è antagonismo nella loro interpretazione e applicazione. In questa fase è necessaria un'equa rappresentanza, per favorire un'interpretazione e applicazione eque. È improbabile che la democrazia possa essere del tutto priva di conflitti. In questo senso, attribuire una voce e un ruolo nel procedimento decisionale anche a individui con disabilità cognitive gravi privi della capacità di rispondere a ragioni è una soluzione migliore rispetto alla loro esclusione. È necessario, però, trovare la forma giusta, per ottimizzare l'equilibrio dei desiderata di una democrazia bene ordinata. Riteniamo che questo equilibrio si realizzi (a) includendo i tutori degli individui con disabilità cognitive gravi tra le persone che partecipano nella fase decisionale, come indicato da Nussbaum, e (b) assicurando inoltre la presenza diretta degli individui stessi, come suggerito da Clifford.

Questo approccio è stato messo in discussione, come evidenziato da Amber Knight (2015), che manifesta scetticismo nei confronti della proposta che vuole attribuire l'attuazione dei diritti politici degli individui con disabilità cognitive gravi tramite tutori. Al contrario, Knight auspica l'opportunità che le persone svantaggiate si esprimano in prima persona. Tuttavia, Knight afferma che la rappresentanza tramite tutori è utile e auspicabile quando gli individui con disabilità cognitive gravi non sono

in grado di esprimersi (Knight 2015, 98, 108). Questa posizione è condivisa anche da Kittay (2001).

Un'ulteriore cautela riguarda il rischio che gli individui con disabilità cognitive gravi siano esclusi ingiustamente dalla fase decisionale del processo politico e sostituiti con persone che li rappresentano senza che l'esclusione abbia una ragione autentica. Il pericolo del quale parliamo si presenta quando gli individui con disabilità cognitive gravi, effettivamente, non hanno le capacità attuali per esercitare diritti politici in prima persona. Ma la società deve valutare non solo le capacità attuali, ma anche le capacità potenziali degli individui con disabilità cognitive gravi, impegnandosi ad aiutarli a migliorare le loro prestazioni possibili. In alcuni casi, con un trattamento, un'educazione, o una riabilitazione adeguati, questi individui potrebbero essere abilitati alla partecipazione democratica nella fase decisionale.

Queste considerazioni si collegano alla proposta di Tom O'Shea che sostiene una politica partecipativa di autoemancipazione (O'Shea 2018). Questa politica è pensata per integrare le forme contestatorie di democrazia, impegnate nell'opposizione al potere arbitrario, con procedure che servono per valutare la legittimità di tale opposizione. Il ruolo decisivo nel giudizio finale è affidato a persone con competenze elevate. Ma l'intenzione è quella di sostenere lo sviluppo di ogni persona affinché possa acquisire queste competenze. A questo fine, la politica partecipativa di autoemancipazione interpreta l'arena politica come uno spazio per «sviluppare conoscenze, competenze e fiducia per sfidare il potere arbitrario» (O'Shea 2018, 8), mettendo in moto varie attività politiche come l'impegno per l'autoeducazione.

Sebbene la proposta di O'Shea sembri più adatta a casi di disabilità meno gravi rispetto a quelli trattati nel presente lavoro, la apprezziamo e ne raccomandiamo l'attuazione ogni volta che sia possibile. Un'implementazione anche parziale è consigliata pure nei casi degli individui con disabilità cognitive gravi, che non sembrano idonei per avere un ruolo diretto nella fase decisionale. Il fine è quello di verificare se sia possibile migliorare le loro capacità fino al raggiungimento dell'idoneità. Quando ciò si rivela possibile, è necessario offrire il sostegno necessario affinché ciò avvenga.

Nel complesso, la nostra posizione è che gli individui con disabilità cognitive gravi devono essere presenti nel processo deliberativo demo-

cratico, partecipando anche con la loro presenza fisica. La loro presenza contribuisce in vari modi al processo, anche attraverso espressioni corporee e non verbali, che devono essere prese in considerazione nella fase decisionale. Tuttavia, le decisioni devono essere sostenute con giustificazioni ragionevoli conformi alle concezioni deliberative esigenti, come quella di Rawls. Ciò richiede la presenza di persone capaci di rispondere a tali ragioni. Tra queste persone consideriamo anche i tutori degli individui con disabilità cognitive gravi. I tutori integrano, e non sostituiscono, la loro presenza fisica, quando appropriato. Pertanto, gli individui con disabilità cognitive gravi non sono esclusi dal processo politico, ma esercitano i diritti democratici in modo specifico.

6.

In questo modo abbiamo dimostrato che le teorie deliberative democratiche offrono un potenziale maggiore per l'inclusione nei processi democratici degli individui con disabilità cognitive gravi, comprese quelle in età avanzata, rispetto a quanto sostengono i critici analizzati in questo articolo. La nostra posizione è che questi individui debbano essere inclusi sia nella deliberazione politica sia nella fase decisionale. Per quanto riguarda la fase decisionale, proponiamo che la loro inclusione venga realizzata attraverso la loro presenza fisica supportata da tutori.

Bibliografia

- Afsahi A. (2020), "Disabled Lives in Deliberative Systems", *Political Theory*, vol. 48, n. 4, pp. 751-776.
- Beaudry J.-S. (2021), *The Disabled Contract. Severe Intellectual Disability, Justice and Morality*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Bérubé M. (2009), "Equality, Freedom, and/or Justice for All: A Response to Martha Nussbaum", *Metaphilosophy*, vol. 40, n. 3-4, pp. 352-365.
- Catala A. (2025), *The Dynamics of Epistemic Injustice: Situating Epistemic Power and Agency*, New York, Oxford University Press.
- Cerovac I., Lekić Barunčić K. (2023), "Disabilities, Epistemic Injustice, and Deliberative Democracy. The Role of Minority Minds in Collective Deliberation", *Ethics & Politics*, vol. 26, n. 1, pp. 283-302.

- Clifford Simplican S. (2016), "Disavowals of Disability", in B. Arneil, N.J. Hirschman (a cura di), *Disability and Political Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 79-96.
- (2012), "Making Disability Public in Deliberative Democracy", *Contemporary Political Theory*, vol. 11, n. 2, pp. 211-238.
- Fraser N. (2000), "Rethinking Recognition", *New Left Review*, vol. 3, n. 3, pp. 107-120.
- (1990), "Rethinking the Public Sphere. A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy", *Social Text*, vol. 14, n. 25-26, pp. 56-80.
- Kittay E.F. (2001), "When Caring Is Just and Justice Is Caring. Justice and Mental Retardation", *Public Culture*, vol. 13, n. 3, pp. 557-579.
- (1999), *Love's Labour. Essays on Women, Equality, and Dependency*, London, Routledge.
- Knight A. (2015), "Democratizing Disability. Achieving Inclusion (without) Assimilation through 'Participatory Parity'", *Hypatia*, vol. 30, n. 1, pp. 97-114.
- Mills C.W. (2007), "White Ignorance", in S. Sullivan, N. Tuana (a cura di), *Race and Epistemologies of Ignorance*, Albany (NY), SUNY Press, pp. 13-38.
- (1997), *The Racial Contract*, Ithaca-London, Cornell University Press.
- Nussbaum M. (2009), "The Capabilities of People with Cognitive Disabilities", *Metaphilosophy*, vol. 40, n. 3-4, pp. 331-351.
- O'Shea T. (2018), "Disability and Domination. Lessons from Republican Political Philosophy", *Journal of Applied Philosophy*, vol. 35, n. 1 pp. 133-148.
- Raisio H., Vlkama K., Peltola E. (2014), "Disability and Deliberative Democracy. Towards Involving the Whole Human Spectrum in Public Deliberation", *Scandinavian Journal of Disability Research*, vol. 16, n. 1, pp. 77-97.
- Rawls J. (2005), *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press.
- (2001), *Justice as Fairness. A Restatement*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
- (1999), *A Theory of Justice*, Cambridge (MA), Harvard University Press.
- Schramme T. (2024), "Capable Deliberators. Towards Inclusion of Minority Minds in Discourse Practices", *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, vol. 27, n. 5, pp. 835-858.
- Schulz-Weidner N., Schlenz M.A., Jung L.G., Uebereck C.F., Nehls A., Krämer N. (2022), "Dental Treatment under General Anesthesia in Pre-school Children and Schoolchildren with Special Healthcare Needs. A Comparative Retrospective Study", *Journal of Clinical Medicine*, vol. 11, n. 9, 2613.
- Spencer L. (2023), "Epistemic Injustice in Late-Stage Dementia: A Case for Non-Verbal Testimonial Injustice", *Social Epistemology*, vol. 37, n. 1, pp. 62-79.

- Young I.M. (2001), "Activist Challenges to Deliberative Democracy", *Political Theory*, vol. 29, n.5, pp. 670-690.
- (2000), *Inclusion and Democracy*, Oxford, Oxford University Press.
- (1996), "Communication and the Other. Beyond Deliberative Democracy", in S. Benhabib (a cura di), *Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the Political*, Princeton, Princeton University Press, pp. 120-135.
- Young J.A., Lind C., Orange J.B., Savundranayagam M.Y. (2019), "Expanding Current Understandings of Epistemic Injustice and Dementia: Learning from Stigma Theory", *Journal of Aging Studies*, vol. 33, n. 48, pp. 76-84.